

REGOLAMENTO (CEE) N. 1328/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1989

che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vistò il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che l'Italia ha presentato, anteriormente al 1° aprile 1989, conformemente al regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 ⁽³⁾, una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, a decorrere dalla campagna viticola 1989/1990 ;

considerando che nell'ambito di tale regolamento sono indicate le superfici viticole di alcuni comuni della Calabria e della denominazione generale « Cinque Terre » in Liguria per le quali è opportuno proteggere il paesaggio e le condizioni naturali ; che sono fissate anche le superfici viticole per le quali è stata fatta una dichiarazione di raccolto di produzione a titolo di vino a indicazione geografica nel corso della campagna viticola 1987/1988 nella regione Sicilia, al fine di non rimettere in causa la politica qualitativa portata avanti in questa regione ; che sono indicate anche le superfici viticole riconosciute idonee alla produzione di v. q. p. r. d. situate in zone di

collina o di montagna, al fine di non rimettere in causa la politica qualitativa ; che tuttavia per alcune di queste aree sono prese in considerazione soltanto le superfici viticole che hanno beneficiato della denominazione a seguito della relativa rivendicazione nel corso della campagna viticola 1985/1986 ; che i criteri scelti corrispondono a quelli di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ; che il potenziale viticolo di tutte queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dalla campagna viticola 1989/1990, l'Italia è autorizzata, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, a non applicare le misure di abbandono definitivo di superfici viticole previste in detto regolamento in tutte le superfici viticole indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.